

Meccanismi paradossali: il D.U.R.C.*

di Basilio Antoci**

in Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico, Ascoli Piceno, 20 novembre 2013

Volendo tirare le somme dell'analisi svolta con il paper cui questo approfondimento si riferisce¹, lasciando altresì da parte il retorico e provocatorio richiamo al diritto naturale ed alla sua contrapposizione universale con il diritto umano, ritengo utile concludere esaminando un meccanismo paradigmatico che si innesca in materia contributiva con il D.U.R.C. - acronimo di "Documento Unico di Regolarità Contributiva". Tale documento è stato introdotto con la Legge 266/2002 ed è entrato in vigore il 2 gennaio 2006. Si tratta di uno strumento certificativo con cui gli Enti previdenziali possono rilasciare informazioni esatte e tempestive sulla situazione contributiva dei propri iscritti.

Esso è obbligatorio per tutti i lavori pubblici .

Si immagini un imprenditore che voglia partecipare a delle gare d'appalto nel settore pubblico. Tra i requisiti richiestigli per accedere alla gara v'è anche la presentazione di un D.U.R.C. attestante appunto la validità della sua posizione contributiva. Immaginiamo che questo imprenditore abbia le carte in regola e vinca la gara aggiudicandosi i lavori. Immaginiamo anche che egli concluda a regola d'arte la propria attività. A questo punto, come in ogni sinallagma, l'imprenditore si aspetta di essere remunerato per il lavoro svolto - dopo i collaudi e le verifiche di rito. Da questo pagamento egli dovrebbe ricavare i fondi necessari per estinguere i debiti contratti con i terzi per svolgere la propria attività, per pagare i dipendenti, per onorare gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali propri e dell'azienda e dovrebbe anche trarne un qualche profitto personale. L'adempimento pecuniario della P.A. è - per il nostro imprenditore immaginario - di vitale importanza non soltanto per il lucro personale, ma anche per il sostentamento dei lavoratori e il pagamento delle tasse e dei contributi.

Nelle more dell'adempimento da parte della Pubblica Amministrazione è ragionevole ipotizzare che il nostro imprenditore si sia potuto trovare in una situazione di mancanza di liquidità. Ciò non è un male o una cosa di per sé negativa: Vincenzo Di Cataldo nelle sue lezioni all'Università di Catania, affermava che "un imprenditore che non ha debiti, non è un bravo imprenditore".

Il nostro imprenditore modello, dunque, attende il pagamento per sistemare i suoi affari e pagare anche e soprattutto lo Stato e i suoi Enti previdenziali.

E qui si giunge al paradosso.

Se, infatti, la posizione previdenziale del nostro imprenditore e della sua azienda non è più in regola, si attivano alcune conseguenze a dir poco aberranti, tra le quali vi è anche quella che prevede la perdita del diritto ad ottenere il pagamento dei S.A.L. o delle liquidazioni finali.

Non per usare un'immagine retorica e banale, ma sembra di stare ad osservare un cane che si morde la coda.

* Il presente contributo è un approfondimento riservato agli iscritti della newsletter Studio Cataldi, che integra lo studio compiuto nel paper di cui alla nota 1.

** **BASILIO ANTOCI**, nato a Catania nel 1987, maturità scientifica nel 2005, ha pubblicato nel 2010 il saggio "Fede, Metodo, Esperienza. Approccio con il mondo dell'educazione. Spunti e riflessioni" (1a ed., Akkuaria Edizioni, col. I Segni del Tempo, Catania, 2010). Nel 2012 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di Catania discutendo una tesi di diritto Costituzionale dal titolo "Famiglie e convivenze. Profili costituzionali" sotto la guida del Prof. Agatino Cariola. È socio-praticante dello Studio Legale Antoci di Nicolosi (CT) e ha già pubblicato altri articoli su questa rivista ([clicca qui per leggerli](#)). Maggiori informazioni sul sito < <http://www.antoci.tk> >.

¹ Cfr. **Antoci Basilio**, *Equitalia: escluso il reato di usura?*, in *Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica* pubblicata su Internet all'indirizzo <http://www.diritto.it>, ISSN 1127-8579, Diritto.it S.r.l., Ragusa-Bologna, 19 novembre 2013, sezione "Diritto Penale", pag. < <http://www.diritto.it/docs/35662-equitalia-escluso-il-reato-di-usura> > e seguenti.

Una soluzione legislativa come quella esaminata rischia di trasformarsi - in concreto - da correttivo per le storture del sistema, in una causa di impasse del sistema medesimo. A questo punto non si può fare altro che richiamare il contenuto dell'ordinanza in esame, con la quale il G.i.p. di Modena ha levato un appello al legislatore affinché questo si attivi nell'ideare i necessari rimedi per operare valutazioni più corrette e proporzionate ai singoli casi concreti.